

23/25/CR8a/C17-C18

Documento recante contributo per l'audizione presso le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati in merito all'Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

Oggetto dell'indagine conoscitiva sono le norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2019, recante *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*.

La Commissione Lavoro e Formazione professionale e la Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno ritenuto opportuno approfondire, ciascuna per i propri ambiti di competenza, gli aspetti salienti relativi all'attuazione della riforma afferente il lavoro sportivo.

Questioni relative agli ambiti di competenza del Lavoro e della Formazione Professionale.

Su un piano generale, tra i principi ispiratori del provvedimento in esame si ravvisa l'attenzione al valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale mezzo per la coesione territoriale, per l'inclusione sociale, la qualificazione professionale e per il rispetto delle pari opportunità e la tutela della dignità dei lavoratori.

Tale dimensione integrata, che guarda al settore sportivo sia nella sua valenza fondamentale per l'integrazione sociale delle persone, soprattutto quelle più svantaggiate, sia come comparto per il rilancio dei territori e per lo sviluppo economico e sociale, si pone in coerenza con la visione abbracciata dal PNRR che, nella Mission 5 C2.3 prevede un investimento ad hoc, pari a 70 milioni di euro, destinato allo sport ed all'inclusione sociale, con la finalità anche di favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi.

Con riguardo specifico ai profili di interesse per le Regioni, nell'ambito delle materie di competenza della Commissione Lavoro e Formazione Professionale della Conferenza, si rileva quanto segue.

In materia di formazione professionale, nell'istruttoria che portò all'Intesa in Conferenza Stato Regioni il 25 gennaio 2021, furono richieste dalle Regioni e accolte nel provvedimento alcune proposte riferite all'art. 30 *“Formazione dei giovani atleti”*. Si trattò, in particolare, di prevedere la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per alta formazione e ricerca riconducendoli ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di Istruzione e di formazione. Tale formulazione suggerita dalle Regioni fu ripresa integralmente nel comma 2 del citato d.lgs. n. 36/2021.

Conseguentemente, nel testo oggi in vigore, risulta di interesse quanto previsto nel comma 4 del medesimo art. 30 che rinvia a uno o più decreti - previo Accordo in Conferenza Stato Regioni – la definizione degli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche necessari per la stipula dei contratti di apprendistato richiamati al comma 2. Si tratta dunque di intervenire sul sistema dell'istruzione, dell'istruzione e formazione professionale e dell'alta formazione e ricerca ordinamentali, per ampliarlo al bacino dei lavoratori sportivi, prevedendo altresì misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

In merito a questi aspetti, nella fase di predisposizione dei decreti attuativi, si auspica pertanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome in virtù delle competenze in materia di formazione professionale e di professioni.

Sotto il profilo delle politiche del lavoro, si apprezza lo spirito della norma che prevede tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. A tal riguardo, ferma restando la competenza dello Stato con riferimento agli aspetti normativi e contrattuali rientranti nella materia dell'ordinamento civile, il tema della tutela dei lavoratori e delle imprese operanti nel settore sportivo si era posto al centro di un vivo interesse delle Regioni già nel corso dell'emergenza occupazionale ed economica indotta dalla pandemia.

Una testimonianza importante di tale azione regionale emerge dalla lettura degli interventi segnalati dalle Regioni nell'ambito del percorso annuale di predisposizione del contributo regionale al Programma nazionale di Riforma, in riscontro alle raccomandazioni della Commissione europea agli Stati membri e trova puntuale conferma nel monitoraggio delle azioni volte a fronteggiare l'emergenza COVID.

Nel corso del biennio 2020 e 2021, infatti, a fronte della sospensione di numerose attività economiche per effetto delle misure di contenimento adottate dal Governo centrale, è noto come sia esplosa con veemenza sui territori una crisi diffusa che ha richiesto un impegno congiunto da parte delle istituzioni per garantire forme di sostegno al reddito ai lavoratori e ristori alle imprese dei settori produttivi più colpiti. Le Regioni, in particolare, hanno garantito un presidio forte delle attività economiche sul territorio, con attenzione a quei settori, comparti e realtà più vulnerabili, oggetto di reiterate sospensioni, in ossequio alle norme anti Covid 19 e sovente non raggiunti dalle tutele previste dalla normativa nazionale.

Tra queste, un impegno specifico è stato rivolto alle realtà dell'associazionismo sportivo, alle società sportive ed ai lavoratori dello sport. Tali categorie, infatti, hanno sofferto con particolare gravità il blocco delle attività, in quanto non pienamente coperte né dagli strumenti ordinari di protezione del reddito, né dalle forme straordinarie di supporto economico statuite dal legislatore nazionale. Ciò anche in ragione della tipologia di contratto di lavoro applicato, ovvero perché appartenenti a settori non destinatari di tali strumenti. In linea generale, sono state garantite sul territorio forme di

ristoro ed indennità, a carattere integrativo e complementare con quello nazionale, a favore delle categorie dei lavoratori del settore.

Le misure speciali, in questo ambito, sono state adottate dalle Regioni con la finalità sia di proteggere i livelli occupazionali, sia di programmare una ripartenza. Si è operato, pertanto, non solo in termini di erogazione di bonus e ristori, ma anche in un'ottica di incentivazione degli investimenti, con lo scopo di promuovere l'innovazione ed incoraggiare l'ammodernamento, la ristrutturazione, la diversificazione delle attività. Sono stati, inoltre, concessi incentivi per la realizzazione di progetti a carattere multisettoriale ed integrato, finalizzati a rilanciare le attività sportive, in sinergia anche con le attività culturali.

In prospettiva, un'implementazione della normativa potrebbe riguardare la valorizzazione di questo approccio integrato, che guarda al settore sportivo come leva per la crescita e la coesione sociale e per la promozione delle pari opportunità e del lavoro giovanile sui territori.

Questioni relative agli ambiti di competenza dell'ordinamento sportivo

Le Regioni e le Province autonome accolgono con favore l'indagine conoscitiva promossa dalla Camera dei Deputati sul tema e auspicano che vi siano in futuro ulteriori periodiche occasioni di sintesi e ascolto dei diversi soggetti coinvolti.

Le Regioni e le Province Autonome, sono i soggetti istituzionali che, prima ancora di essere formalmente titolate ai sensi della Costituzione, in materia di Ordinamento Sportivo, si qualificano quali conoscitori e portatori dei fabbisogni dei territori, ne guidano i processi, ne colgono le vocazioni, le specificità, le potenzialità e le criticità da cui spesso dipende, a ben vedere, il successo o l'insuccesso di molte iniziative dello Stato e della stessa efficace capacità di spesa pubblica.

Si conferma, pertanto, la piena disponibilità e collaborazione delle Regioni e Province Autonome affinché le relazioni fra i soggetti istituzionali che governano la materia, a partire dalle Commissioni (odierne) per l'autorevole ruolo di indagine e monitoraggio nonché per la sovrana funzione legislativa del Parlamento, tendano alla costruzione di reti finalizzate ad "allacciare" i territori, ottimizzare l'uso delle risorse, enfatizzare le specificità disponibili, le vocazioni, le eccellenze e i fabbisogni locali anche stimolando una maggiore adesione e partecipazione dei territori e dei cittadini in particolari condizioni di disagio.

Inoltre, considerando l'approvazione dei nuovi programmi UE 2021-2027 e gli interventi previsti in attuazione del PNRR che vedono le Regioni quali principali interlocutori, è fondamentale garantire una fattiva integrazione degli strumenti di programmazione e finanziamenti – anche a valenza pluriennale - per definire un processo sistematico di azioni integrate e complementari che raggiungano tutti i territori e tutti i cittadini.

La pratica sportiva in particolare è disciplina, oltre che “esperienza” attiva, che ben si presta ad attivare proficue sinergie in coerenza con lo spirito e la funzione sociale che lo Sport riveste nella sua valenza ludico-ricreativa, amatoriale, educativa, nel perseguimento degli obiettivi di benessere psicofisico, migliori condizioni di salute, integrazione, coesione.

In relazione specifica al tema oggetto dell’indagine, la Conferenza si è espressa sia sul testo di riforma nel gennaio 2021, in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo, sia sullo schema di decreto correttivo nel settembre 2022.

In entrambe le occasioni è stata evidenziata la portata innovativa delle norme e l’importanza di verificare l’impatto sistemico delle disposizioni.

In particolare, sono state espresse alcune raccomandazioni e proposte di miglioramento e chiarimento del testo che a tutt’oggi restano attuali.

Ci si riferisce al richiamo alla chiarezza normativa per evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, garantire la sostenibilità economico finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, con particolare richiamo e accortezza alle tipologie contrattuali e ai lavoratori (dipendenti, collaboratori, factotum) assicurando altresì la fruibilità e accessibilità da parte di cittadini utenti (minori, disabili, fragili, etc) in piena sicurezza alla pratica sportiva.

Preme tuttavia rilevare che non è, in via sostanziale, ancora possibile valutare l’impatto della riforma, poiché a due anni dall’emanazione, la stessa è stata più volte oggetto di rinvio.

Le Regioni e le Province autonome, comunque, sin dal 2021 hanno richiesto al Governo l’apertura di un tavolo di confronto e monitoraggio che tuttavia non è ancora costituito. Infatti, nella seduta del 19 gennaio 2022, è stato sancito un accordo dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI in materia di sport, per la costituzione di un Tavolo permanente di iniziativa, consultazione e monitoraggio in materia di sport, e per l’istituzione di un Comitato Tecnico per lo Sport, presso la Conferenza Unificata, con il compito di definire linee di azione comune tra le parti e consentire un confronto costante sullo sviluppo e l’implementazione di iniziative sportive diffuse sui territori, ma tali organismi non sono stati ancora istituiti.

Si aggiunge, altresì, sebbene le Regioni condividano costituzionalmente una competenza concorrente e siano fortemente impegnate anche con risorse dei propri bilanci nella promozione delle attività sportive territoriali, il dialogo con i governi che si sono susseguiti non è mai stato adeguatamente proficuo. In tal senso l’occasione dell’indagine conoscitiva diventa un’opportunità preziosa, ad integrazione ulteriore rispetto alle specifiche tematiche del lavoro sportivo, affinché tutti gli attori coinvolti nel mondo sportivo siano coinvolti, informati e ascoltati.

Si rinvia, infine, alla documentazione già consegnata al Governo in occasione dei pareri espressi, in sede di Conferenza Stato Regioni, sul decreto legislativo 36 del 2021 e sul decreto legislativo 163 del 2022.

Roma, 2 marzo 2023

ALLEGATI

21/12/SR3/C6 - POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

22/168/SR1/C7-C18 - POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

7214/C18SPORT/CR– TRASMISSIONE AL MINISTRO - DOCUMENTO (parte Sport) - PROPOSTE STRATEGICHE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER I PROSSIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DELLA NUOVA LEGISLATURA E SULLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2023 – 2025

21/12/SR3/C6

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI
SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI
LAVORO SPORTIVO**

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86,

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- **salvaguardia competenze delle Regioni** (questione clausola di cedevolezza): all'art. 4, sostituire il comma 2, con il seguente: *“Le regioni esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze ai sensi dei commi 3 ,4 e 6 dell’art 117 Cost., nel rispetto dei principi contenuti nella legge delega e nel presente decreto”*;
- entrata in vigore delle norme relative al **lavoro sportivo**:
sostituire all’art. 51, comma 1, le parole “1 settembre 2021” con le seguenti: “almeno 1 settembre 2022, e assicurare per un ulteriore anno fino al settembre 2023 la copertura del 100 % dei maggiori oneri contributivi e fiscali sostenuti dalle associazioni sportive in particolare dilettantistiche.

Al riguardo, si evidenzia la necessità di esaminare con maggior approfondimento gli impatti delle norme sulle associazioni sportive dilettantistiche che per la gran parte si reggono sulla volontarietà del contributo di famiglie e singoli, anche attraverso la **costituzione di un tavolo di confronto Governo- Regioni**. In particolare, si segnala la necessità di rivedere le norme sui **direttori di gara** che, in taluni casi, rischierebbero di veder compromessa la loro attività stante alcuni specifici divieti per particolari comparti di lavoro.

Inoltre si evidenzia che **l’abolizione generalizzata del vincolo sportivo** può costituire un disincentivo nella formazione degli atleti; al riguardo, **più opportuno sarebbe prevedere un aggiornamento** da realizzarsi attraverso un’intesa tra le

federazioni sportive e l'autorità governativa. Si chiede pertanto la revisione dell'art. 31.

Roma, 25 gennaio 2021

22/168/SR1/C7-C18

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021,
N. 36 RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO**

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86

Punto 1) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividendo lo spirito e la ratio delle proposte recate dallo schema di decreto, esprime l'intesa rappresentando le seguenti raccomandazioni e proposte di miglioramento e chiarimento del testo

Raccomandazioni

Alla luce delle prerogative legislative regionali in materia di ordinamento sportivo, si chiede di valutare le norme disposte al fine di assicurare ancor più *(anche attraverso una lettura secondo principi di better regulation, al fine di cogliere le innovazioni giuridiche che si introducono nell'ordinamento, a quale finalità e con quale esito)* che le stesse siano necessarie, certe, equilibrate, chiare e univoche, con il principale obiettivo di evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, garantire la sostenibilità economico finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, assicurando altresì la fruibilità e accessibilità da parte di cittadini utenti (minori, disabili, fragili, etc) in piena sicurezza alla pratica sportiva.

Si rimette alla valutazione del Governo la disposizione di adeguata disciplina per garantire la più volte richiamata funzione sociale dello sport, rilevando la necessità di porre in evidenza le componenti e le conseguenti disposizioni relative ad attività a finalità amatoriale, ludico ricreativa, volontariato e lavoro; così come per la funzione e rilievo sociale, coesione, integrazione, prevenzione sanitaria; con necessarie e chiare disposizioni per lavoratori e relativa disciplina lavoristica.

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, chiedono di garantire la sostenibilità del sistema sportivo dilettantistico e territoriale con chiarezza di regole sul settore, su testi organici e con procedure semplificate e univoche per gli operatori societari e associativi. A tal riguardo rappresentano la opportunità di monitorare l'attuazione del decreto e prevedere modalità e procedure che vedano il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, qualora necessario ulteriore provvedimento correttivo.

Proposte di miglioramento e chiarimento del testo

- All'art. 20, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81 del 2008, le norme di cui al comma 1, possono prevedere, l'istituzione di una scheda sanitaria relativa alle attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere”.

- All'art. 21, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Tutela della salute dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dall'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81 del 2008”.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna propone:

- di respingere le proposte di modifica (di seguito evidenziate in rosso) all'articolo 42:

1. I corsi **di attività motoria di attività motoria e sportiva** e le attività sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sottoforma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesioologo o di un istruttore di specifica disciplina **in possesso di una equipollente corrispondente abilitazione professionale non sanitaria**, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. **Il chinesioologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.**

- di modificare in questo modo il Titolo I, Articolo 2 comma e) e comma t):

e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un **chinesioologo delle attività motorie preventive e adattate** ~~professionista dotato di specifiche competenze~~, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li

eseguono individualmente sotto la supervisione di un **chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate** ~~professionista munito di specifiche competenze~~, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

Roma, 9 settembre 2022

PROPOSTE STRATEGICHE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER I PROSSIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DELLA NUOVA LEGISLATURA E SULLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2023 – 2025

COMMISSIONE SPORT DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le Regioni e Province autonome ritengono necessario avviare in via ordinaria relazioni costanti e proficue con le autorità governative preposte a disporre regole, disciplina giuridica e ordinamentale, risorse e finanziamenti sulle attività a diverso titolo legate alla materia Sport – nello spirito della massima trasparenza, sussidiarietà e leale collaborazione.

Nel riconoscere il valore diretto e indiretto dello Sport sui molteplici fronti che afferiscono alla vita individuale e collettiva di chi pratica attività sportiva e di quanti ne sono operatori: cittadini, lavoratori, imprese, stakeholder, comunità, si richiamano le disposizioni costituzionali che assegnano la competenza legislativa concorrente in materia di Ordinamento Sportivo, ai sensi del comma terzo, art. 117 Cost., nonché le pronunce della Corte Costituzionale che, con proprie sentenze nel corso degli anni, ha ribadito il principio di leale collaborazione in materia, per il quale la legittimità dei provvedimenti statali richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

A tali fini, nel richiamare l'interesse alla riforma costituzionale volta a introdurre all'interno della Carta il riconoscimento del diritto allo sport - riforma, tuttavia, non andata in porto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere - si offre una prima elencazione di temi in ordine alla prioritaria disamina:

1. verifica e monitoraggio dei provvedimenti attuativi di norme vigenti, ordinarie e straordinarie, recanti disciplina di settore e linee di finanziamento, disponendo l'elaborazione congiunta con le Regioni e le Province autonome di eventuali provvedimenti da emanare e integrare, onde consentire l'equa allocazione delle risorse sui territori e il superamento di eventuali criticità che determinano ritardi di spesa, nonché il possibile riordino fra finanziamenti disomogenei anche in sinergia con la programmazione regionale: Programma Operativo SPORT E PERIFERIE, Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Fondo promozione attività Sportiva di base nei territori di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Fondi e norme disposte per la promozione di eventi sportivi a fini di promozione turistica (a titolo esemplificativo articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); risorse straordinarie, recate dai provvedimenti governativi (da ultimo i decreti legge cd Aiuti 2022) per i comparti afferenti, anche prevedendone l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome nel rispetto di principi costituzionali di adeguatezza e sussidiarietà; nonché verifica e monitoraggio degli interventi, rinvenibili nelle Missioni del PNRR per i comparti afferenti;
2. Verifica degli effetti della cd "Riforma Sport" recata dalla Legge n. 86/2019 e relativi decreti legislativi attuativi, in particolare avviandone il monitoraggio d'impatto nell'ordinamento e sugli operatori, disponendo l'elaborazione congiunta con le Regioni e province autonome di eventuali ulteriori decreti correttivi;
3. Valorizzazione della trasversalità dello sport per gli effetti sulla salute e sul benessere psicofisico delle persone, nonché per la valenza di coesione sociale e integrazione anche a

partire dall'attuazione della legge n. 227 del 2021, recante "Delega al Governo in materia di disabilità", relativamente alla promozione dell'inclusione delle persone con minori opportunità;

4. Le Regioni e le Province autonome richiamando, infine, il documento, per la gran parte privo di riscontro, consegnato al Governo in sede di Conferenza Unificata 2 marzo 2022, chiedono in particolare l'attuazione dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata 19 gennaio 2022.